

CONVENZIONE

per attività di consulenza in materia di Fisica Sanitaria

TRA

L'AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA, (d'ora innanzi chiamata "AZIENDA"),

C.F. e Partita IVA: 01864560782, con sede legale in Via San Martino snc - 87100

Cosenza, legalmente rappresentata dal Commissario Straordinario Dott.ssa

Giuseppina Panizzoli

E

L'ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA PER ANZIANI (d'ora innanzi

chiamata "INRCA") con Sede Legale in Ancona, Via Santa Margherita, 5 – Codice

Fiscale e Partita IVA n. 00204480420 – Casella PEC:

inrca.protocollo@actaliscertymail.it – in persona del Dott. Gianni Genga, nella sua

qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante dell'Istituto medesimo,

PREMESSO CHE:

- l'INRCA Presidio ospedaliero di Cosenza, ha richiesto all'AZIENDA di attivare una convenzione per attività di Fisica Medica e Tecnologie Biomediche;

- al fine di soddisfare le richieste dell'INRCA, l'AZIENDA, ha dichiarato la propria disponibilità all'attivazione dell'attività professionale richiesta dando atto che l'impegno è compatibile con l'articolazione dell'orario di lavoro istituzionale e che, le prestazioni di che trattasi, saranno eseguite fuori orario di servizio;

-l'INRCA, in ottemperanza a quanto disposto dalle normative vigenti in materia di protezione da radiazioni ionizzanti, campi magnetici e RF, con specifica nota, ha espresso la necessità di acquisire la collaborazione di professionisti esperti in attività di Fisica Sanitaria e Tecnologie Biomediche;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Premessa

La narrativa in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

L'AZIENDA si impegna a garantire all'INRCA, per fini istituzionali, le funzioni di Esperto in Fisica Medica previsto dal D.Lgs.n.187/00 e di Esperto Qualificato previsto dal D. Lgs. 230/95 e ss.mm.ii. come, a titolo esemplificativo, così riepilogate:

Attività di Esperto Qualificato - Sorveglianza fisica della protezione da radiazioni ionizzanti nei luoghi di lavoro e per il personale esposto (Compiti previsti dagli artt. 79 e 80 del D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i.):

- Controlli ambientali dei luoghi di lavoro, controlli alle apparecchiature radiologiche, valutazione della dose assunta dal personale; esposto e tenuta della relativa documentazione;

- Redazione relazione art. 61 sulla valutazione dei Rischi;

- Redazione relazione tecniche per le comunicazioni preventiva di pratiche o cessazioni (art. 22 e art. 24 D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i.);

Attività di Esperto in Fisica Medica - Radioprotezione del paziente in diagnostica radiologica e per gli esercizi complementari alle attività mediche secondo quanto previsto dal dal D.Lgs. n. 187/00

- Attuazione dei programmi di garanzia della Qualità attraverso i controlli di costanza alle apparecchiature radiologiche in uso, prove di accettazione/ stato per nuovi impianti e/o sostanziali modifiche;

- Valutazioni della dose associata agli esami Diagnostici.

In tutti i campi di attività previsti verrà fornito, su richiesta, supporto sia per le attività cliniche che per la formazione.

Per l'effettuazione delle attività in argomento, si stabilisce che la funzione di:

- "Esperto Qualificato" verrà garantita dalla dott.ssa Francesca Castrovillari
- "Esperto in Fisica Medica", verrà garantita dal dott. Roberto Siciliano

L'*AZIENDA*, si impegna inoltre a comunicare eventuali variazioni dei nominativi sopra indicati.

Gli obblighi derivanti dalla presente convenzione intercorrono esclusivamente tra l'*INRCA* e l'*AZIENDA*, per finalità di interesse di servizio pubblico.

Art. 3 – Sedi e adempimenti dell'*INRCA*.

Le prestazioni oggetto della presente convenzione verranno effettuate presso la sede *INRCA* di Cosenza.

L'*INRCA* si impegna a trasmettere tutte le informazioni relative alle sorgenti di radiazioni utilizzate e al personale esposto a radiazioni ionizzanti nonché a fornire tutte le indicazioni per lo svolgimento delle attività come previsto dalla normativa vigente

L'*INRCA* si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione degli impianti e del personale oggetto della convenzione e a nominare quale referente per lo svolgimento dell'attività in argomento il Dott. Luigi Pranno.

Art. 4 – Modalità di espletamento

Le prestazioni di cui all'art. 2 verranno espletate dai Dirigenti Fisici della UOS di Fisica Sanitaria e della UOC di Medicina Nucleare dell'*AZIENDA*, in possesso di comprovata esperienza nel settore di che trattasi, che hanno optato per l'esercizio dell'attività libero professionale intramoenia.

Al fine di garantire una corretta e continuativa attività istituzionale, i nominativi dei consulenti ed il calendario dei giorni e degli orari di svolgimento dell'attività, resa al di fuori dell'orario di servizio, sono concordati preventivamente tra i Direttori delle

strutture interessate dell'*AZIENDA* e dell'*INRCA*, secondo modalità compatibili con la loro attività istituzionale.

L'*INRCA* si impegna a registrare le presenze dei professionisti presso le proprie sedi con sistemi di rilevazione oggettiva.

Gli accessi presso dette strutture, in funzione della specifica prestazione da eseguire, possono prevedere la compresenza di uno o più Dirigenti Fisici oltre al personale tecnico e sanitario del comparto.

I consulenti hanno l'obbligo della riservatezza e della segretezza di ogni notizia o documento, dei quali vengono a conoscenza o in possesso in conseguenza dello svolgimento dell'incarico.

L'*INRCA* si impegna inoltre a mettere a disposizione del personale dell'*AZIENDA* che dovrà effettuare le varie attività sul campo, un locale dotato di computer e stampante nella quale sarà detenuta la documentazione di Legge (es.: registri di sorveglianza fisica, schede dosimetriche se cartacee, ecc.) e il materiale e strumentazione necessari per espletare le attività oggetto della presente convenzione.

Contestualmente all'atto della stipula della convenzione, dovrà essere formalizzata la nomina e le accettazioni di incarico dell'Esperto Qualificato che l'*INRCA* si impegna a trasmettere agli organi competenti, rispettivamente Ispettorato provinciale del lavoro (art. 77 D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i.) e INAIL il conferimento degli incarichi e le relative accettazioni.

Art. 5 – Condizioni economiche

- Per tutte le attività oggetto della presente convenzione l'*INRCA* si impegna a corrispondere all'*AZIENDA* un compenso annuo onnicomprensivo pari a
- € 5.000,00 + I.V.A. per la funzione di "Esperto Qualificato"
- € 5.000,00 + I.V.A. per la funzione di "Esperto in Fisica Medica",

Ad integrazione di quanto sopra, si prevede la fatturazione dei seguenti importi in caso di espressa richiesta da parte dell'INRCA di specifiche prestazioni non rientranti nell'attività programmata:

✓ Test di accettazione (art. 8, comma 2, D.Lgs. n. 187/00) e di prima verifica (art. 79, comma 1 b. 2, D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i.) per collaudo di nuove apparecchiature o dopo sostituzione tubo radiogeno o non a seguito di interventi sostanziali sull'apparecchiatura:..... € 300+IVA;

✓ In caso di richiesta urgente (presenza e attività del Servizio di Fisica Sanitaria e Tecnologie Biomediche entro 12 ore lavorative dalla fine dell'intervento tecnico della ditta):..... € 300+IVA;

✓ Progettazione, redazione relazioni tecniche e supporto per avvio nuove attività o cessazioni:..... € 500+IVA;

Art. 6 – Pagamento

L'INRCA si impegna ad inviare all'AZIENDA, con cadenza trimestrale, un resoconto degli accessi effettuati alla sede dell'INRCA, validati dal Direttore Medico, ovvero Suo delegato e controfirmati anche dal consulente al fine dell'espletamento dell'attività in convenzione.

L'AZIENDA, previa contabilizzazione e verifica delle competenze spettanti al personale medico provvederà ad emettere regolari fatture, in formato elettronico di cui al D.M. n. 55/2013 e inviarle all'INRCA identificata con codice univoco IPA UFAKQ9.

L'INRCA si obbliga ad effettuare i pagamenti dei corrispettivi dovuti all'AZIENDA entro gg. 60 (sessanta) dalla data di emissione delle relative fatture eseguite con cadenza trimestrale.

Le parti si impegnano a rispettare gli obblighi di tracciabilità previsti dall'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Art. 7 – Assicurazione

L'INRCA garantisce la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi a seguito di eventuali danni arrecati dai consulenti, con esclusione del dolo e della colpa grave.

Art. 8 – Tutela dei dati personali

Con la sottoscrizione della presente convenzione le parti si danno reciprocamente atto che i dati personali saranno trattati nel rispetto di quanto statuito dal Reg. UE 679/2016 e dal D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.

In particolare, con la sottoscrizione della presente convenzione, ciascuna parte dichiara di essere stata informata sul trattamento dei propri dati personali e, in specie, che gli stessi vengono trattati per le attività funzionali alla stipula della presente convenzione e per la gestione del relativo rapporto in convenzione, rilasciandone, quindi, esplicito consenso.

Le parti prendono atto, altresì, dei diritti loro riconosciuti dagli artt. da 15 a 21 del Reg. UE 679/2016.

Inoltre il trattamento dei dati personali oggetto della presente convenzione, pur non essendo obbligatorio è, comunque, necessario per procedere alla stipula della presente convenzione e per compiere gli adempimenti amministrativi conseguenti.

I dati verranno trattati sia con strumenti informatici che cartacei nel rispetto delle disposizioni contenute nel Reg. UE 679/2016 e nel D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e saranno conservati per il tempo ex lege previsto.

I dati verranno comunicati alle strutture organizzative interne di questa AZIENDA e ai suoi dipendenti, alla Compagnia Assicurativa o ad altre istituzioni pubbliche solo per

le finalità qui espressamente indicate.

Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti dell'informativa e consenso di cui agli artt. 6 e 13 del Reg. UE 679/2016.

Si evidenzia che le attività che verranno effettuate dal personale di questa *AZIENDA* presso l'*INRCA* e che hanno ad oggetto un trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, ad opera dello stesso dovranno essere regolamentate, secondo le prescrizioni di cui al Reg. UE 679/2016 e dal D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, direttamente dall'*INRCA* con il suddetto personale.

L'*INRCA*, pertanto, rimane l'esclusivo titolare nel trattamento dei dati personali che i dipendenti di questa *AZIENDA* saranno tenuti a compiere presso tale struttura in conseguenza della sottoscrizione della presente convenzione, tale personale dovrà essere, quindi, dall'*INRCA*, quale unico ed esclusivo titolare del trattamento, espressamente autorizzato.

A tal fine, per le operazioni di elaborazione di dati personali ai quali i professionisti hanno accesso, nell'espletamento della propria attività di cui alla presente convenzione, gli stessi vengono con la presente autorizzati a trattare ed elaborare i dati personali in maniera strettamente funzionale al ruolo svolto e per espletare la propria attività di cui alla presente convenzione, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative adottate dal Titolare, ivi compreso il Regolamento interno sulla protezione dei dati e le relative Istruzioni operative, di cui alla Determina n. 32/DGEN del 04/02/2019 dell'*INRCA* consultabile in

https://www.inrca.it/inrca/Tra_Isti_Regola.asp.

Pertanto i professionisti non possono trattare i dati personali degli interessati per fini ulteriori o con modalità difformi rispetto a quelli inerenti l'attività individuata nella

presente convenzione, né possono trattare i dati personali oltre il termine della stessa, salvo specifici obblighi di legge.

L'*AZIENDA* sarà tenuta esclusivamente a indicare i nominativi del personale che effettuerà le attività oggetto di convenzionamento affinché l'*INRCA* medesima possa predisporre gli adempimenti conseguenti.

In attuazione di quanto sopra l'*INRCA* dovrà trasmettere a questa *AZIENDA* nel rispetto del principio di non eccedenza, pertinenza e proporzionalità esclusivamente i dati strettamente necessari a compiere gli adempimenti di natura amministrativa discendenti dall'esecuzione della presente convenzione.

Art. 9 – Durata

Per le attività oggetto della presente convenzione si concorda un impegno temporale di mesi 12 (dodici), a decorrere dalla data di stipula.

Art. 10 – Recesso

Qualora ragioni organizzative e funzionali impedissero il mantenimento della presente Convenzione, le parti concordano la facoltà reciproca di recesso prima della scadenza prevista, dandone motivata comunicazione scritta, da notificarsi via PEC, con un preavviso di almeno 30 gg. dalla data di cessazione anticipata.

Restano salvi i diritti e gli obblighi nascenti dalle prestazioni a tale data già eseguite.

Art. 11 – Rinnovo

L'eventuale rinnovo dovrà essere rinegoziato e deliberato dalle parti, con esclusione, quindi, di rinnovi taciti e dovrà essere chiesto dall'*INRCA* preventivamente per iscritto.

Art. 12 – Foro competente

In caso di controversia per qualsiasi questione relativa al presente contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole.

Qualora non fosse possibile, la controversia sarà devoluta alla sola ed esclusiva

competenza del Foro di Cosenza, che le parti con il presente atto accettano espressamente.

Art. 13 – Oneri fiscali

La presente convenzione viene sottoscritta digitalmente dalle parti contraenti, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. ed è:

- è soggetto all'imposta di bollo, a carico dell'*INRCA*.
- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/86 e il relativo onere sarà a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Azienda Ospedaliera di Cosenza

Il commissario Straordinario

(Dott.ssa Giuseppina Panizzoli)

Per l'INRCA

Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani

Il Direttore Generale

(Dott. Gianni Genga)

Da "direzione.generale@aocs.it" <direzione.generale@aocs.it>

A "affgen@aocs.it" <affgen@aocs.it>

Data giovedì 6 febbraio 2020 - 15:19

convenzione Fisica Sanitaria

SI TRASMETTE, IN ALLEGATO, LA CONVENZIONE DI CUI ALL'OGGETTO, FIRMATA DIGITALMENTE DAL
COMMISSARIO STRAORDINARIO.
DISTINTI SALUTI

La Segreteria
Direzione Generale Azienda Ospedaliera di Cosenza
Via S. Martino
tel: 0984/681992 - fax:0984/681965

Allegato(i)

Testo convenzione fisica sanitaria Cosenza.doc.p7m (104 KB)

Da "direzione.generale@aocs.it" <direzione.generale@aocs.it>

A "affgen@aocs.it" <affgen@aocs.it>

Data giovedì 6 febbraio 2020 - 15:19

convenzione Fisica Sanitaria

SI TRASMETTE, IN ALLEGATO, LA CONVENZIONE DI CUI ALL'OGGETTO, FIRMATA DIGITALMENTE DAL
COMMISSARIO STRAORDINARIO.
DISTINTI SALUTI

La Segreteria
Direzione Generale Azienda Ospedaliera di Cosenza
Via S. Martino
tel: 0984/681992 - fax:0984/681965

Allegato(i)

Testo convenzione fisica sanitaria Cosenza.doc.p7m (104 KB)